

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica, con particolare riguardo ad alcuni aspetti agrimonetari, il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 17 e 30, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 6, 8, 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario che abroga gli importi compensativi monetari a decorrere dal 1° gennaio 1993; che è necessario adeguare al nuovo regime il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁸⁾, ha stabilito il fatto generatore dei tassi di conversione agricoli, applicabili in particolare per le restituzioni e gli anticipi;

considerando che, per l'anticipo di una restituzione nell'ambito del regime di trasformazione o di magazzi-

naggio prima dell'esportazione, lo scopo economico dell'operazione è conseguito nel momento in cui i prodotti sono sottoposti ad un controllo doganale in grado di garantire che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un termine stabilito; che è quindi necessario fissare come fatto generatore del tasso di conversione agricolo il giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che, per i casi particolari di fornitura di cui agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'articolo 35 del medesimo prevede una procedura semplificata per il calcolo delle restituzioni; che nell'ambito di tale procedura viene preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per le consegne effettuate ogni mese; che è opportuno, nell'ambito di questa procedura semplificata, considerare la data suddetta come fatto generatore del tasso di conversione agricolo;

considerando che è opportuno, per maggiore chiarezza, precisare la disposizione dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che alcune di queste misure devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 1993, data in cui entrano in vigore talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata:

a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione:

in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione, purché per il prodotto in causa tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.